

## **Analisi del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 – Ristori-Bis**

*10 novembre 2020*

### **Titolo I – Sostegno alle imprese e all'economia**

#### **Art. 1 - Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali.**

- Si modifica l'Allegato 1 del DL Ristori integrandolo con nuovi codici ATECO relativi alle le attività che possono godere del contributo a fondo a perduto.
- Il fondo di ristoro per i Comuni viene incrementato da 101,6 a 112,7 milioni di euro.
- Per gli operatori di gelaterie, pasticcerie, anche ambulanti, bar e altri esercizi simili senza cucina e alberghi con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone arancioni e rosse), il contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata.
- Viene abrogata la disposizione per cui il MISE e il MEF possono individuare ulteriori codici ATECO riferiti a settori aventi diritto al contributo viene abrogata.
- Prevede un contributo a fondo perduto agli operatori con sede operativa nei centri commerciali.
- Prevede due fattispecie di soggetto che possono usufruire di questo contributo:
  - Coloro che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'allegato 1. Il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del DL Ristori. In questo caso il contributo a fondo perduto si ritiene aggiuntivo rispetto a quello previsto dal DL Ristori.
  - Coloro che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1. Il contributo spetta alle condizioni stabilite dal DL Ristori (fatturato e corrispettivi aprile 2020 inferiore 2/3 di aprile 2019 e l'erogazione del contributo per quelle partite IVA costituite post 1° gennaio 2020) ed è determinato sulla base dell'articolo 25 del DL Rilancio, ovvero:
    - fatturato e corrispettivi aprile 2020 inferiore 2/3 di aprile 2019;
    - applicando una percentuale (il 30%) alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
    - Ammontare è riconosciuto con un minimo di 1000 euro alle persone fisiche e 2000 euro alle persone giuridiche

**Art. 2 - Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.**

È previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO appartenenti all'Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zona rossa). Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2 al presente decreto e con le medesime modalità del contributo a fondo perduto di cui al DL Ristori.

**Art. 3 - Controlli antimafia**

Le previsioni del protocollo d'intesa previsto dal DL Rilancio (Art. 25) si applicano anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto e dal DL Ristori.

**Articolo 4 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020**

Alle imprese operanti nei settori di cui all'Allegato 2 e alle imprese con codici ATECO 79.11 e 79.12 (Agenzie di viaggio e Tour operator), che hanno domicilio fiscale in una delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (c.d. zone rosse), viene esteso il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dal DL Ristori per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

**Art. 5 - Cancellazione della seconda rata IMU**

Esonera dal pagamento della seconda rata IMU gli immobili e pertinenze in cui si esercitano attività riferite ai codici ATECO di cui all'Allegato 2 a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività esercitate e che questi siano ubicati nei Comuni delle aree caratterizzato da uno scenario di massima gravità (c.d. zone rosse). Incrementa contestualmente di 31,4 milioni di euro per il 2020 il Fondo per il ristoro dei Comuni dalle minori entrate.

**Art. 6 - Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale**

Per i soggetti economici a cui sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità e residenti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (c.d. zona rossa), compresi i gestori delle attività di ristorazione nelle aree caratterizzate da elevata gravità (c.d. zona arancione), viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto Irpef e IRAP dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione di fatturato.

**Art. 7 - Sospensione dei versamenti tributari**

Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM 3 novembre 2020, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

- ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
- ai versamenti relativi all'IVA

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

**Art. 8 - Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee**

- In conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della Salute, adottate ai sensi del DPCM 3 novembre, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021.
- Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità anche negli esercizi successivi.
- Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia possono essere individuati ulteriori codici ATECO aventi diritto al contributo a fondo perduto sopra descritto, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai DPCM 24 ottobre e 3 novembre.
- Le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal c.d. Temporary framework europeo.

**Titolo II – Disposizioni in materia di salute, lavoro e famiglia**

**Art. 11 - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive**

Si prevede che la sospensione dal versamento dei contributi previdenziali per la mensilità di Novembre 2020 disposta con il DL Ristori sia applicabile anche alle attività private rientranti tra quelle individuate dai codici ATECO presenti all'Allegato 1. Dalla sospensione vengono esclusi unicamente i premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL. L'esenzione viene inoltre estesa a tutti i datori di lavoro privati rientranti nelle attività di cui all'Allegato 2 (che fruiscono dei contributi a fondo perduto) che abbiano unità produttive o operative nelle zone con rischio massimo (Rosse) o alto (Arancioni). Il pagamento dei contributi sospesi dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o alternativamente in quattro rate mensili uguali a partire dalla stessa data.

**Art. 12 - Misure in materia di integrazione salariale**

Si modificano le disposizioni del primo DL Ristori in materia di cassa integrazione:

- Vengono ulteriormente rinviati, fino al 15 novembre, i termini per richiedere accesso ai trattamenti di cassa integrazione;
- Dispone che i trattamenti di integrazione salariale previsti dal primo DL Ristori siano fruibili anche da parte dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto.

**Art. 17 - Modifica Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008**

Si modificano i due allegati del DL 81/2008 ([link](#)) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nello specifico vengono sostituite le tabelle dell'allegato XLVII ("Indicazioni su misure e livelli di contenimento") e dell'allegato XLVIII ("Contenimento per processi industriali").

**Art. 20 - Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'art. 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno ordinario Covid-19**

Si dispone che i fondi Bilaterali istituiti secondo la disciplina del D.lgs recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro" possano utilizzare le risorse stanziare con il DL Agosto anche per le erogazioni dell'assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.



#### **Titolo IV – Disposizioni finali**

##### **Art. 32 - Entrata in vigore**

Il provvedimento entra in vigore a partire da lunedì 9 novembre 2020.